

Alluvione: e ora chi paga?

Ogni volta che piove con una certa intensità si ha notizia di strade allagate, sottopassaggi inondata, frane e smottamenti. Dei danni che ne possono derivare ai cittadini si occupa una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 20.344 del 2009) chiamata a decidere il caso di un motociclista finito in un fosso a causa dell'accumulo di fango, sterpaglie e sabbia che la pioggia aveva portato sulla sede stradale.

Quello che i giudici dovevano stabilire era se fosse applicabile al caso concreto l'art. 2.051 del Codice civile e se, pertanto, la pubblica amministrazione custode della strada dovesse rispondere del sinistro anche senza la prova di una sua specifica negligenza.

L'ente proprietario della strada sosteneva che la norma non andasse applicata perché la rete stradale è troppo vasta e trafficata per pretendere che sia oggetto di vigilanza costante. Di diverso avviso si sono dimostrati i supremi giudici i quali hanno puntualizzato



che nel caso concreto il nubifragio era avvenuto il giorno prima dell'incidente. Pertanto, il gestore della strada avrebbe avuto tutto il tempo per rimuovere i detriti accumulati dalla pioggia o, quanto meno, per predisporre un'adeguata segnalazione del pericolo. **Del resto, che dopo una pioggia torrenziale la strada potesse presentare problemi «rappresentava un fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode».** L'arteria sulla quale era avvenuto il sinistro, inoltre, era un raccordo importante della rete viaria di una città di medie dimensioni e dunque doveva essere prestata particolare attenzione.

CLAUDIA BALZARINI

L'ARTICOLO 2.051 DEL CODICE CIVILE STABILISCE: «CIASCUNO È RESPONSABILE DEL DANNO PROVOCATO DALLE COSE CHE HA IN CUSTODIA SALVO CHE PROVI IL CASO FORTUITO». QUESTO SIGNIFICA CHE IL DANNEGGIATO DEVE PROVARE SOLO IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ FRA LA COSA E IL DANNO, MENTRE IL CUSTODE DEVE DIMOSTRARE CHE SI È TRATTATO DI UNA SITUAZIONE IMPREVEDIBILE E INEVITABILE.